

48591-19



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO DE CRESCIENZO
- Dott. GIOVANNA VERGA
- Dott. ANNA MARIA DE SANTIS
- Dott. IGNAZIO PARDO
- Dott. VINCENZO TUTINELLI

- Presidente - UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2019
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - SENTENZA N. 2355
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 39309/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)  
 (omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 3784/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 21/02/2018

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Sante Spina* che ha concluso per *l'annullamento della sentenza*

Udito, per la parte civile, *l'Avv. [omissis]* (omissis)  
Udit i difensor Avv. *T. [omissis]* (omissis)

*che insiste per l'annullamento della sentenza impugnata*  
 con l'Avv. *[omissis]* (omissis)  
*che si riferisce a motivi di nuovo.*

(omissis)  
*[omissis]*  
 (omissis)  
 (omissis)

## RITENUTO IN FATTO

Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi, (omissis) e (omissis) (omissis) avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che il 21.2.2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che il 6.6.2013 li aveva condannati per concorso in estorsione e lesioni.

(omissis) si duole del rigetto dell'eccezione di costituzionalità dell'art. 34 co 2bis c.p.p., che ripropone in questa sede, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non prevede "che vi sia una incompatibilità tra il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare e quello che in un momento successivo, emette il decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato cautelare".

Sostiene che il diritto all'imparzialità del giudice risulta meno garantito proprio in un procedimento instaurato con la richiesta di giudizio immediato e condotto *inaudita altera* parte in cui l'esigenza di uno scrutinio particolarmente accurato in punto di evidenza della prova imporrebbe il massimo rigore nel modellare le condizioni di esercizio del potere giurisdizionale.

Rileva che non aveva spazio per una richiesta di riconsiderazione considerato che la sequenza procedimentale che prevede l'emissione del decreto non solo non contempla il coinvolgimento della difesa ma neppure prescrive alcun onere informativo nei confronti della persona accusata.

Sostiene che il difetto di imparzialità incide sulla capacità del giudice con conseguente nullità ex art. 178 co 1 lett a) c.p.p.

Contesta il giudizio di responsabilità con riguardo alla tentata estorsione per mancanza dell'elemento soggettivo.

(omissis) , sul presupposto che il Tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare limitatamente alla sussistenza dell'aggravante del metodo, sostiene:

1. la nullità del decreto di giudizio immediato e di conseguenza degli atti successivi perché emesso per fatti diversi rispetto a quelli ritenuti nel procedimento incidentale. Il P.M. ha chiesto ed ottenuto il decreto di giudizio immediato per tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso. Sostiene che il Gip avrebbe dovuto rigettare la richiesta ;
2. la nullità dell'audizione di (omissis) ex art. 210 c.p.p., nelle forme dell'art. 147 bis co 3 disp.att. c.p.p., perché il procedimento, dopo l'esclusione dell'aggravante da parte del Tribunale del Riesame, non rientrava più in quelli previsti dall'art. 51 co 3 bis c.p.p. o dall'art. 407 co 2 lett a) n. 4 c.p.p. Contesta anche le modalità dell'assunzione della

deposizione rilevando che il collaboratore non era esposto ad alcun pericolo concreto.

Deduce anche vizio della motivazione per:

3. Mancata valutazione degli elementi difensivi
4. Incompatibilità del dolo eventuale con il delitto tentato
5. Assenza di elementi che attestano il suo concorso nelle lesioni provocate ad (omissis)
6. Eccessività della pena

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso di (omissis) è inammissibile.

Con riguardo al rigetto della sollevata eccezione di incostituzionalità deve ribadirsi che le due ipotesi di giudizio immediato, quello previsto dal 1° co. e quello previsto dal 1° co. *bis*, fondano l'attivazione del rito su presupposti nominalmente differenti: l'evidenza della prova l'una; la gravità indiziaria, da cui discende il titolo custodiale, l'altra.

Dal combinato disposto dell'art. 453 comma 1bis c.p.p., e dell'art. 455, comma 1 bis, c.p.p., emerge che il legislatore ha privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio immediato a seguito di misura cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari è vincolato ad accogliere la richiesta di giudizio immediato per il reato o per i reati per i quali l'indagato si trovi in stato di detenzione sulla base di un'ordinanza definitiva, a meno che, nel periodo compreso tra la richiesta e la decisione del giudice, l'ordinanza non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

L'assenza di un ambito valutativo autonomo al riguardo è già stato evidenziato da precedenti di questa Corte (Sez. 2, n. 15578 del 13/12/2012 - dep. 04/04/2013, Sacco, Rv. 255790) che hanno qualificato come abnorme (Sez. 6, n. 7912 del 20/01/2011, P.M. in proc. Guarcello e altri, Rv. 249476) una decisione di rigetto del decreto di giudizio immediato ove persista la misura restrittiva, per la ritenuta carenza di evidenza della prova.

Nella specie si è pervenuti al giudizio immediato a seguito dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 453 1 comma 1 bis i cod. proc. pen. situazione nella quale, come si è detto, è preclusa al Gip qualsiasi valutazione, anche riferita all'evidenza delle prova, derivando questa ipso iure dalla



riconosciuta esistenza dei gravi indizi a sostegno della misura, e sempre che tale condizione non sia esclusa da circostanze sopravvenute all'emissione del provvedimento restrittivo

La specialità dell'ipotesi di cui al comma 1-bis dell'art. 453, come già affermato da questa Corte (sentenze n. 38727 del 2009 Rv. 244804; n. 49288 del 2015 Rv. 265742) si desume in primo luogo dalla specialità della *ratio*, che non è solo quella di accelerare i tempi nei procedimenti nei quali il quadro probatorio sia talmente definito da ritenere che il contraddittorio tra le parti non possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare, ma anche di imporre al pubblico ministero di completare celermente le indagini nei casi in cui l'indagato sia in stato di custodia cautelare. Deve aggiungersi che la citazione a giudizio immediato disposta ai sensi del comma 1 bis del citato articolo presuppone il controllo del giudice sulla gravità indiziaria nel procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. ovvero l'acquiescenza dell'indagato con il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame: ipotesi che prevede obbligatoriamente che l'indagato possa instaurare un effettivo contraddittorio.

Che la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, passata al vaglio del contraddittorio, sia sufficiente, di per sé, a fondare la obbligatoria richiesta di giudizio immediato non può certo ritenersi «irragionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente lesivo del diritto di difesa», quale, invece, deve ritenersi l'ipotesi inversa di citazione a giudizio immediato che vincoli la valutazione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in vista della salvaguardia di un bene di primario risalto quale è quello della libertà personale (così Corte Cost. n. 71 del 1996). Anche le Sezioni unite di questa Suprema Corte (Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267, Spennato) hanno chiarito che *«il giusto processo cautelare è l'epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, di questa Suprema Corte e del Giudice delle leggi, ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito, con riferimento alla valutazione degli elementi conoscitivi posti a disposizione del giudice, e ricercare una tendenziale omologazione dei corrispondenti parametri-guida»*.

Correttamente pertanto è stata respinta perché manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalità perché il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato cd. custodiale nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto.

Anche il ricorso di (omissis) è inammissibile.

Le Sezioni Unite nella sentenza n. N. 16 del 1996 Rv. 205617 hanno affermato che al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede. Nell'occasione la Corte, premesso che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è sempre consentito attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza però che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale, ha altresì precisato come la predetta facoltà spetti al tribunale anche in sede di riesame o di appello avverso le misure cautelari, fermo restando che pure in tali ipotesi l'eventuale correzione del "nomen iuris" non può avere effetti oltre il procedimento incidentale. Principio ribadito dalle Sezioni Semplici nelle sentenze N. 3188 del 2003 Rv. 223772 - 01, N. 18219 del 2003 Rv. 225216 - 01, N. 20160 del 2004 Rv. 228566 - 01, N. 47563 del 2008 Rv. 242299 - 01, N. 12828 del 2013 Rv. 254902 - 01 n. 7468 del 2014 Rv. 258983 - 01.

Il Giudice per le Indagini Preliminari si è attenuto a detti principi emettendo decreto di giudizio immediato nei confronti di imputato in vinculis, con misura confermata in sede di riesame, previa esclusione dell'aggravante di cui all'allora art. 7 L. n. 203/1991, esclusione che come si è detto non poteva avere effetti oltre il procedimento incidentale di libertà. Correttamente pertanto il P.M. ha esercitato l'azione penale per il reato come originariamente circostanziato, <sup>con</sup> aggravante che è stata esclusa nel giudizio di merito solo in sede di decisione, all'esito dell'istruttoria dibattimentale. E correttamente, nelle forme previste dall'art. 147 bis co 3 c.p.p., è stato esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. nell'ambito di un processo per reati previsti dall'art. 51 co 3 bis considerato che si procedeva per reato aggravato dal metodo mafioso.

Così come con riguardo all'assunzione di (omissis), sentito con volto oscurato e girato di spalle per esigenze di salvaguardia sua e del suo nucleo familiare, non è ravvisabile nessuna violazione né del principio del contraddittorio, in quanto non era impedito alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, né del principio dell'oralità, in quanto si è trattato di prova formata nel contraddittorio delle parti.

Con i motivi sub 3,4 e 5 il ricorrente si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente

evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - compartecipazione ai fatti contestati, sussistenza dell'elemento soggettivo nella forma del dolo diretto, lui era perfettamente consapevole non solo dello scopo cui tendeva l'incontro con (omissis) e (omissis), ma anche che (omissis) si sarebbe dato da fare con metodi violenti per ottenere dai veronesi, tramite (omissis) e (omissis), fatti oggetto di una pesante intimidazione quanto egli pretendeva. - in relazione ai quali il ricorrente ha svolto rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Il (omissis) con i motivi in esame ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici.

Deve aggiungersi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende


#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma il 1.10.2019


Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA



Il Presidente

Ugo DE CRESCIENZIO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 29 NOV. 2019



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

